

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INSIEME PER IL FONDO SANTO STEFANO ONLUS"

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO

ART. 1

È costituita l'Associazione denominata "INSIEME PER IL FONDO SANTO STEFANO ONLUS" con sede in Prato (PO) presso la sede pro-tempore della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

L'Associazione nasce grazie all'esperienza avviata da Diocesi di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti che in data 3 maggio 2011 hanno sottoscritto una specifica convenzione per dare vita al progetto di microcredito imprenditoriale "Fondo Santo Stefano". La convenzione definiva scopi e modalità operative.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione è una organizzazione di volontariato ai sensi della L. n. 266/1991.

Art. 2

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o comunque similare e non contrastante con i principi promossi dalla medesima.

Art. 3

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto:

- l'assistenza sociale e socio sanitaria, anche attraverso il supporto a soggetti terzi che si pongono tale obiettivo, finalizzata alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, da prestare in modo personale spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

L'associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolta;

- la beneficenza, con precisazione che la relativa attività consiste non solo nelle prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura in favore degli indigenti ma anche in quelle che intervengono a favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociali e nelle erogazioni effettuate a favore di Enti che operano direttamente nei confronti di tali soggetti;
- la diffusione del microcredito, quale strumento di sviluppo socio-economico locale e di contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale, con particolare attenzione al cosiddetto microcredito imprenditoriale (o economico) caratterizzato da

finanziamenti di ammontare non particolarmente elevato e non assistiti da garanzie reali; finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati;

- la promozione della conoscenza della microfinanza e dei suoi strumenti quali il microcredito, in particolare quello imprenditoriale, come mezzo per sostenere lo sviluppo socio-economico della collettività pratese e l'inclusione sociale dei soggetti più deboli;

- la creazione delle condizioni affinché la microfinanza e i suoi strumenti quali il microcredito, in particolare quello imprenditoriale, siano effettivamente realizzati e accessibili ai soggetti residenti e/o operanti nel contesto locale;

- la valorizzazione delle risorse apportate da tutti gli attori che fanno parte dell'Associazione rendendole visibili e accessibili, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione;

- l'integrazione e la collaborazione tra tutti i soggetti del territorio impegnati in servizi e attività rivolti allo sviluppo dell'autoimprenditorialità o comunque ad esso funzionali;

- il coinvolgimento della collettività e le istituzioni locali (pubbliche e private) nella diffusione della microfinanza e del microcredito, in particolare quello imprenditoriale, sensibilizzandole e rendendole parte attiva;

- l'innovazione in termini di processo e di prodotto della microfinanza e dei suoi strumenti quali il microcredito, in particolare quello imprenditoriale, al fine di renderlo uno strumento sempre più adeguato al contesto locale e capace di rispondere alle problematiche di natura sociale;

- la ricerca di risorse e di meccanismi utili per rendere la microfinanza e i suoi strumenti quali il microcredito, in particolare quello imprenditoriale, stabile e sostenibili nel tempo;
- l'innovazione e lo sviluppo di modelli di sviluppo compatibili con la sostenibilità ambientale e sociale e che favoriscano la crescita del benessere della cittadinanza superando le barriere economiche, sociali e culturali;
- la promozione di iniziative e attività volte a far nascere, crescere e consolidare le condizioni fondamentali per lo sviluppo di una cultura imprenditoriale quale approccio utile a rispondere ai bisogni di natura sociale della collettività, soprattutto con riferimento alle fasce più deboli di essa quali giovani, donne e migranti;
- la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgvo 42/2004 nonché dei beni e biblioteche di cui al D.P.R. 1409/1963; in modo particolare la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed architettonico della Provincia di Prato, anche attraverso il supporto a soggetti terzi che si pongono tale obiettivo;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione della cultura e dell'arte nonché di qualsiasi attività di natura sociale ritenuta meritevole;
- la promozione di tutti i suddetti obiettivi ed attività direttamente o a mezzo terzi enti, persone ed istituzioni che di queste si occupino.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle produttive e commerciali marginali ai sensi del D.M. 25 maggio 1995.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione può acquistare ed utilizzare beni strumentali e tutti gli strumenti necessari per poter svolgere appieno quanto si prefigge.

ART. 4

L'associazione ha sede legale in Prato.

L'eventuale apertura di sedi operative secondarie nell'ambito del medesimo Comune non comportano modifica del presente statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

ART.5

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, lasciti e successioni.

L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative e dai beni e contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo dai soci;
- b) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) dai proventi derivanti dalle attività produttive e commerciali marginali.

ART. 6

SOCI

Fanno parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Possono divenire soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio versa la quota associativa nell'ammontare che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, emeriti e sostenitori.

Soci fondatori sono: le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Soci ordinari sono: le persone fisiche e gli Enti che vengono ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro sessanta giorni (60 gg.)

Soci emeriti sono: le persone fisiche e gli Enti che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio di cui godono nell'ambito territoriale in cui opera l'Associazione e ritenuti in grado di contribuire con i loro titoli ed i loro meriti a favorire lo sviluppo della Associazione ed un più agevole raggiungimento dello scopo sociale. I soci emeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Soci sostenitori sono: le persone fisiche e gli Enti che essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività della Associazione verranno ammessi con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni (30 gg.).

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo salva la facoltà di recesso di cui infra.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non leda il buon nome dell'Associazione medesima.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni (60 gg.), deliberare sulla domanda di ammissione e comunicarne l'esito all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

ART.7

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso alla attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al

versamento di quanto altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso ovvero diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione ai soci come ai loro eredi in caso di recesso.

ART. 8

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Revisore Unico dei Conti o, in alternativa, il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche ricoperte dagli associati sono gratuite.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedite anche a mezzo fax, posta elettronica o anche altro mezzo telematico, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che potrà essere conferita a qualsiasi altro socio; nessun socio può essere portatore di più di n. 3 (tre) deleghe.

Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi Direttivi dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la determinazione del numero di membri del Consiglio Direttivo nonché la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di presidente;
- d) la nomina del Revisore Unico dei Conti o, in alternativa, del Presidente e degli altri due membri del Collegio dei Revisori;
- e) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) le modifiche dello Statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, nominati dall'Assemblea. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il consiglio può nominare fra i suoi membri il Tesoriere, il Vice Presidente, ed il

Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax o la posta elettronica).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria dei soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere

versati.

Il Consiglio delibera circa l'ammissione ed il recesso dei soci e propone all'assemblea la esclusione degli stessi.

Il Consiglio predisporre i regolamenti interni la cui approvazione è riservata alla competenza dell'Assemblea.

PRESIDENZA

ART. 11

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare Procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente a tale fine appositamente delegato dal Consiglio.

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 12

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'assemblea degli associati. L'organo di controllo dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,

redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore Unico, o in caso di Collegio il Presidente dello stesso, partecipa alle assemblee e alle riunioni del Comitato Direttivo. Il Revisore Unico, o in caso di Collegio i suoi membri, possono essere scelti anche tra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti, o in caso di Collegio il Presidente dello stesso, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Il Revisore Unico o il Collegio durano in carica quattro anni ed avranno scadenza coincidente a quella del Consiglio Direttivo. La carica di Revisore Unico o di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

BILANCIO

ART. 13

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede della associazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prendere visione.

ART. 14

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolarmente fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA E SCIoglimento

ART. 15

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie:

- a) per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni;
- b) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- d) quando sono venuti a mancare tutti gli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore o comunque simile e non contrastante con i principi promossi dalla medesima.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 16

Per tutto quanto non è stato stabilito nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: RANFAGNI AUGUSTO - SCRIMA LUIGI - FRATI FURIO FAIMO - NARDI MAURIZIO - ROSSI RICCARDO - GUARDUCCI LORENZO - SPADONI PAOLA - BENSI ALESSANDRO - MILESI PIER LUIGI - FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO - SIGILLO